

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12549 Anno 2020

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

Data pubblicazione: 25/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso 23754-2018 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

- ricorrente -

contro

MULATTIERI ANGELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE 3, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che la rappresenta e difende;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10269
19

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4575/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

Il tribunale di Roma , con sentenza n. 4575/2018 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva dichiarato il diritto di Mulattieri Angelina all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa. Il tribunale aveva provveduto ad espletare l'accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all'indennità di accompagnamento, anche rilevando la idoneità della domanda amministrativa proposta pur in assenza della "crocetta" relativa alla specifica prestazione..

Avverso detta decisione l'Inps aveva proposto ricorso affidato a un motivo cui aveva resistito la Mulattieri con controricorso .

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE

1) Con il unico motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l.n.533/1973, 2697 c.c., 1 e 2 DM 19 novembre 1990, in relazione alla legge n. 18/1980 , dell'art 1 DPR n. 698/1994 , dell'art 20, comma 3, DL n.78/2009 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).

L'Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.



Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente , da' atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l'adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata(indennità di accompagnamento). L'assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall'Inps .

Secondo l'Istituto la circostanza che il medico non avesse "spuntato" nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione dell'assistito di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.

Questa Corte in fattispecie analoga ha di recente statuito che "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost" (Cass. 24896/2019; Cass.n. 14412/2019).

Il ragionamento seguito da questa Corte evidenzia la discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell'Inps di "barrare", nel modulo predisposto, l'indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento. La estraneità di



siffatta ultima circostanza al dettato normativo deve far quindi escludere che " l'istituto previdenziale (possa) introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." (Cass.n. 14412/2019).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.200,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5 novembre 2019.

